

Chiarimenti sul trattamento di fine mandato degli amministratori

Il trattamento di fine mandato (TFM) costituisce un'indennità, stabilita dallo Statuto o dall'assemblea, che la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato.

A livello contabile, gli **accantonamenti** al **fondo TFM** sono rilevati in ogni esercizio con il criterio della competenza economica nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili del passivo dello Stato patrimoniale (*cfr.* appendice "Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" del documento OIC 31).

Sotto il profilo fiscale, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM sono deducibili, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del TUIR, nei limiti delle **quote maturate** nell'esercizio, in base al criterio di competenza.

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, condivisa dalla giurisprudenza prevalente, per effetto del richiamo operato dall'art. 105 comma 4 del TUIR all'art. 17 comma 1 lett. c) del TUIR, la deducibilità degli accantonamenti è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da "atto di **data certa** anteriore all'inizio del rapporto", che ne specifichi anche l'importo. Se tale condizione non si verifica, il TFM può essere dedotto nell'esercizio in cui è effettivamente corrisposto, secondo il criterio di cassa (*cfr.* ris. Agenzia delle Entrate 13 ottobre 2017 n. 124 e Cass. 3 luglio 2025 n. 18026).

È alquanto diffusa tra le aziende la prassi di stipulare **polizze assicurative** a copertura dell'indennità di fine mandato spettante agli amministratori, che consentono di

ottenere, al momento della cessazione del mandato, la restituzione di un importo minimo pari ai premi corrisposti (al netto delle spese), nonché il riconoscimento di eventuali rendimenti finanziari.

Il **beneficiario** della polizza (ossia il soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto) può essere l'amministratore o la società stessa.

In entrambi i casi, secondo l'impostazione contabile prevalente, la società contraente deve imputare a Conto economico l'accantonamento al fondo TFM per la quota di competenza dell'esercizio; il **premio assicurativo** è invece contabilizzato nella voce "crediti verso altri" (B.III.2) dell'attivo dello Stato patrimoniale (*cfr.* nota operativa Fondazione Accademia Romana di Ragioneria n. 1/2017).

A livello fiscale, l'accantonamento al fondo TFM è deducibile per competenza secondo i criteri previsti dall'art. 105 comma 4 del TUIR, anche qualora la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del medesimo, mentre i premi assicurativi, rappresentando un **credito immobilizzato**, non sono deducibili.

Occorre tuttavia rilevare che secondo il documento OIC 31 (§ 42) "se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l'**intera obbligazione** per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo". Secondo la dottrina contabile rientra in tale fattispecie il caso in cui la polizza preveda che l'impresa di assicurazione corrisponda quanto dovuto direttamente all'avente diritto alla prestazione di quiescenza o similare. Se, al contrario, l'obbligazione per la corresponsione del trattamento di quiescenza resta in capo all'impresa, i premi pagati devono essere considerati **investimenti finanziari**, da contabilizzare nella voce B.III.2) dello Stato patrimoniale,

come previsto per il TFR dei dipendenti (*cfr.* documento OIC 31, § 69).

Tale modalità di contabilizzazione sembrerebbe ammissibile anche quando si tratti di polizze TFM che prevedono il trasferimento dell'intera obbligazione per la corresponsione dell'indennità alla compagnia di assicurazione, che provvederà a liquidare le somme dovute, comprensive dell'eventuale rendimento di polizza, direttamente all'**amministratore**.

Quanto al trattamento fiscale dei premi assicurativi, secondo la giurisprudenza, se il beneficiario della polizza TFM è l'amministratore e la società imputa direttamente a Conto economico i premi assicurativi ad essa relativi, anche i premi assicurativi devono ritenersi **deducibili per competenza** secondo i criteri previsti dall'art. 105 comma 4 del TUIR.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "la forma data, nella specie, agli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato in favore dell'amministratore (...), ossia il fatto che essi siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative, non incide sulla disciplina applicabile, costituendo essa una mera **modalità dell'accantonamento**, non incidente sul titolo dell'operazione" (Cass. 16 febbraio 2021 n. 3994 e Cass. 27 febbraio 2015 n. 4042).

Nello stesso senso si è espressa la C.G.T. II Piemonte 27 febbraio 2023 n. 70/3/23, secondo la quale l'accantonamento al fondo TFM e il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza TFM, contratta dalla società per costituirsi la provvista necessaria alla liquidazione al momento della cessazione dall'incarico dell'amministratore, sono **equipollenti** ai fini fiscali.

(MF/ms)